

OGGETTO: Pratica num. 16/VA/2016. Nota pervenuta in data 3 giugno 2016, prot. CSM n. A-31775/2016, del Capo Dipartimento reggente del Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia avente ad oggetto: "Decreto ministeriale 25 maggio 2016 - Modifiche al decreto ministeriale 10 novembre 2013, concernente "individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace mantenuti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156". - Inserimento dell'ufficio del giudice di pace di Sant'Agata di Militello dall'elenco delle sedi mantenute".

PROCEDURA DI TRASFERIMENTO DEI GIUDICI DI PACE PRESSO L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SANT'AGATA DI MILITELLO.

(Delibera del 22 giugno 2016)

"Il Consiglio,
vista la nota pervenuta in data 3 giugno 2016, prot. CSM n. A-31775/2016, del Capo Dipartimento reggente del Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia con cui si trasmette, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, copia del decreto ministeriale 25 maggio 2016 recante "Modifiche al decreto ministeriale 10 novembre 2013, concernente "individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace mantenuti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156". - Inserimento dell'ufficio del giudice di pace di Sant'Agata di Militello dall'elenco delle sedi mantenute", contestualmente trasmesso per la registrazione alla Corte dei Conti;
rilevato che con il suindicato decreto ministeriale si dispone l'inserimento dell'Ufficio del Giudice di Pace di Sant'Agata di Militello - già soppresso ed accorpato all'Ufficio del Giudice di Pace di Patti - nell'elenco delle sedi mantenute con oneri a carico degli enti locali, specificamente individuate dall'allegato 1 al decreto ministeriale 10 novembre 2014 e successive variazioni;
ritenuto pertanto di dover avviare la procedura di trasferimento dei giudici di pace in servizio da destinare al predetto Ufficio del Giudice di Pace di Sant'Agata di Militello la cui pianta organica prevedeva, prima della soppressione dell'ufficio, due posti di giudice di pace;

d e l i b e r a

di comunicare ai giudici di pace in servizio che possono presentare domanda di trasferimento in relazione a 2 (due) posti per l'Ufficio del Giudice di Pace di SANT'AGATA DI MILITELLO (circondario di Patti), secondo le modalità e nei termini di seguito indicati:

- 1.- La domanda di trasferimento, redatta su carta libera, deve essere depositata presso l'ufficio della Presidenza del Tribunale del circondario nell'ambito del quale il giudice di pace presta servizio entro il termine perentorio del 29 luglio 2016 (ore di ufficio), a pena di inammissibilità della domanda stessa.
- 2.- Eventuali domande successive alla prima, presentate nel termine di scadenza, sono da considerarsi inammissibili se la precedente domanda non sia stata espressamente revocata.
- 3.- Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al Capo VII, rubricato "Trasferimenti", della circolare consiliare sui giudici di pace prot. CSM n. P-15880/2002 del 1° agosto 2002, e successive modificazioni.

4.- La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità, la dichiarazione di insussistenza, in relazione all'Ufficio del Giudice di Pace di Sant'Agata di Militello per il quale si chiede il trasferimento, di alcuna delle cause di incompatibilità previste dall'art. 4 della legge 28 aprile 2016, n. 57, recante "Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace", ovvero, ove sussistenti, la dichiarazione di impegno a rimuovere le cause di incompatibilità prima della data della deliberazione di trasferimento da parte del Consiglio Superiore della Magistratura.

La domanda deve contenere altresì la dichiarazione di impegnarsi, in relazione alla sede dell'Ufficio del Giudice di Pace di Sant'Agata di Militello per la quale si chiede il trasferimento, a rispettare i limiti all'esercizio della professione forense previsti dal comma 3 dell'art. 4 della citata legge n. 57 del 2016.

5.- In deroga a quanto previsto dal punto 9, Capo VII, della citata circolare consiliare Prot. n. P-15880/2002, nella ipotesi in cui siano proposte domande in numero superiore ai due posti disponibili per la sede di Sant'Agata di Militello, sarà data priorità assoluta per il trasferimento al giudice di pace che prestava servizio in detta sede all'atto della soppressione disposta per effetto dei provvedimenti in tema di revisione delle sedi del giudice di pace.

6.- In subordine, verrà preferito per il trasferimento il giudice di pace che vanta maggiori titoli di preferenza. Costituiscono titoli di preferenza, nell'ordine, il maggior periodo di esercizio delle seguenti funzioni e attività:

- a) di giudice di pace; a parità,
- b) di altre pregresse funzioni giurisdizionali, anche onorarie; a parità,
- c) della professione forense (escluso il praticantato); ed infine, in caso di ulteriore parità,
- d) delle funzioni di notaio (escluso il praticantato).

Il periodo di esercizio delle attività e funzioni svolte per frazioni di tempo superiori a sei mesi è considerato equivalente ad un anno (punto 10, Capo VII, della circolare).

Ove non risulti dirimente l'applicazione dei criteri enunciati sarà data preferenza alla minore anzianità anagrafica.

7.- I documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza, ad eccezione di quelli relativi alle funzioni di giudice di pace, devono essere prodotti, a pena di inammissibilità, unitamente alla domanda di trasferimento inoltrata per il tramite della Presidenza del Tribunale e devono contenere l'esatta indicazione delle date di inizio effettivo (presa di possesso delle funzioni, iscrizione nell'albo professionale, ecc.) e di termine (in caso di cessazione già avvenuta) delle relative attività e funzioni.

L'omessa produzione dei documenti o la mancata indicazione anche di una sola di tali date costituisce causa di esclusione del titolo ai fini della formazione della graduatoria della sede.

8.- In ogni caso il Consiglio Superiore della Magistratura valuterà, ai fini dell'accoglimento della domanda di trasferimento, le esigenze dell'ufficio di provenienza e di quello di destinazione correlate ai carichi di lavoro ed alle scoperture degli organici, conformando il suo operato ai criteri di buona amministrazione (punto 13, Capo VII, della circolare).

9.- In deroga a quanto previsto dal punto 11, Capo VII, della circolare consiliare Prot. n. P-15880/2002 e successive modificazioni, non è ammessa la revoca della domanda di trasferimento dopo la data della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura che dispone il trasferimento, salvo che ricorra una delle condizioni di cui al successivo punto 15 della circolare stessa.

10.- In caso di trasferimento, il giudice di pace dovrà assumere il possesso dell'ufficio entro il termine stabilito dal Ministero della Giustizia. La mancata presa di possesso nei termini indicati dal Ministero della Giustizia comporterà la decadenza dall'incarico e dalle funzioni di giudice di pace (punto 8, Capo VII, della circolare).

11.- Le domande di trasferimento esauriscono i loro effetti all'esito della deliberazione consiliare di assegnazione dei posti pubblicati per ogni singola sede.

Tutte le comunicazioni relative alla procedura di trasferimento verranno effettuate al giudice di pace presso l'ufficio ove allo stato presta servizio (punto 16, Capo VII, della circolare).

12.- L'ufficio della Presidenza del Tribunale attesta la tempestività del deposito delle domande di trasferimento, ne cura la raccolta e, scaduto il termine per la presentazione, provvede alla celere trasmissione al Consiglio Superiore della Magistratura di tutte le domande depositate, con i relativi allegati, entro il 15 settembre 2016.

Gli uffici di Presidenza dei Tribunali cureranno la celere comunicazione della presente delibera a tutti gli Uffici del giudice di pace del circondario entro il 30 giugno 2016.

Le segreterie degli Uffici del Giudice di Pace porteranno tempestivamente a conoscenza la presente delibera a tutti i giudici di pace dell'Ufficio, dandone assicurazione alla Presidenza del Tribunale."